

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “*Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.*”

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*” e, in particolare, l’articolo 32, comma 12 relativo alla quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e ss.mm. e ii.;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo all’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE e, in particolare, l’articolo 35 che individua le modalità di determinazione del fabbisogno triennale di medici specialisti da formare”;

VISTO la legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante “*Norme sull’organizzazione e sul personale del Servizio Sanitario*” ed, in particolare, l’articolo 8, comma 1, nella parte in cui dispone che “*Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste*”;

VISTA la legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 305 del 31 dicembre 2024, S.O. n. 43 e, in particolare, il comma 339 che ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 8 della succitata legge 29 dicembre 2000, n. 401, che così dispone: <<A decorrere dall’anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all’assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze.>>;

VISTO l’articolo 1, comma 340, della citata legge di bilancio n. 207/2024, che così dispone: <<Per le finalità di cui al comma 339, il finanziamento sanitario corrente è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2025 e sono vincolati, nell’ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente, 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026>>;



VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre

2025, n. 191 (pubblicato nella G.U. n. 294 del 19 dicembre 2025), recante “*Misure urgenti in materia economica*” e in particolare l’articolo 2, comma 3, che così dispone: <<*L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di euro 4.423.830 per l’anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall’anno 2026. Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 4.423.830 per l’anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall’anno 2026.*>>;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere a ripartire tra gli atenei i fondi di cui al richiamato articolo 1, comma 340, della legge n. 207/2024 come integrato dal decreto-legge n. 156/2025 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, finalizzati alla copertura delle somme necessarie alla corresponsione, per l’anno accademico 2024-2025, della prevista borsa di studio di 4.773,00 agli specializzandi aventi diritto ai sensi del predetto articolo 8, comma 1, della legge n. 401/2000 iscritti alle scuole nel periodo temporale di riferimento corrispondente al predetto anno accademico;

RITENUTO, al riguardo, che la ripartizione tra i vari atenei dei fondi destinati alla corresponsione delle borse di studio agli specializzandi in formazione indicati nel citato art. 8, comma 1, della legge n. 401/2000, debba avvenire avendo riguardo agli iscritti ai vari anni di corso nell’anno accademico con riferimento al quale avviene il riparto;

PRESO ATTO che il riparto è stato effettuato sulla base delle rendicontazioni richieste dal Ministero con la comunicazione prot. n. 18195 del 17 settembre 2025 e pervenute dagli Atenei fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 156/2025 ovvero, laddove non pervenuta la rendicontazione a quella data, sulla base dei dati rilevati alla data del 30 luglio 2025 tramite l’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei laureati (ANS), aggiornata dagli stessi atenei e tenuta presso il Ministero dell’università e delle ricerca - Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione;

TENUTO CONTO della sussistenza di uno stanziamento a legislazione vigente pari a 34.423.830,00 per l’anno 2025 e 32.026.830,00 annui a decorrere dall’anno 2026 destinati alla copertura dei fondi necessari alla corresponsione delle predette borse di specializzazione;

RITENUTO che eventuali disallineamenti in eccesso o difetto rispetto ai dati riferiti ai vari atenei (dovuti ad eventuali successive rinunce, trasferimenti, abbandoni, etc.), possono essere regolati e recuperati in occasione dei successivi decreti di ripartizione dei fondi in argomento;

VISTA la nota del Ministero della salute prot. n. 49932 dell’11 agosto 2025 e la successiva nota prot. n. 31706 del 19 novembre 2025;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 40545 del 10 settembre 2025 e la successiva nota prot. n. 64685 del 31 dicembre 2025;

SU PROPOSTA del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, al n. 2626;

DECRETA

ART. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi parte integrante del presente decreto, a mente



di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 401/2000 (come introdotto dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 207/2024), e dall'articolo 1, comma 340, della legge di bilancio n. 207/2024, come integrato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, lo stanziamento statale per l'anno 2025, destinato al pagamento delle borse di studio agli specializzandi di cui all'articolo 8, comma 1, legge n. 401/2000 per l'anno accademico 2024-2025, è assegnato alle università come da allegato riparto tenendo conto degli attuali iscritti effettivi al medesimo anno accademico 2024-2025, come rendicontati dagli Atenei al Ministero dell'università e della ricerca entro la data di entrata in vigore del decreto legge n.156/2025 (30 ottobre 2025), o, in assenza, come risultanti da estrazione 30 luglio 2025 dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati tenuta presso il Ministero dell'università e della ricerca.

2. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 resta ferma la facoltà per le università di prevedere borse aggiuntive per le predette scuole di specializzazione finanziate con propri fondi o con fondi acquisiti tramite il finanziamento di altri soggetti pubblici, ivi comprese le Regioni, o privati, sulla base della capacità formativa delle singole scuole di specializzazione, individuata ai sensi della normativa vigente.

3. L'importo annuo delle borse aggiuntive di cui al precedente comma 2 è conforme a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 401/2000.

4. Alla erogazione delle somme di cui all'allegata tabella di riparto provvede il Ministero dell'economia e delle finanze mediante utilizzo del fondo sanitario per l'esercizio 2025.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

